Avvocati al tuo fianco

Le NEWS di Avvocati al Tuo Fianco
NOVEMBRE 2016

Associazione Consumatori
Avvocati al Tuo Fianco
Via Antelao 1 - 21100 Varese (VA)

Tel. 0332 15 63 491
Fax 0332 15 63 492

N. Verde 800 91 31 81

COME FARE RICORSO CONTRO UNA MULTA

Verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada
Quando infrangiamo il Codice della Strada, il pubblico ufficiale di turno, detto anche agente accertatore, redige un documento, il verbale ove viene sancito l'illecito amministrativo a carico del conducente e/o del proprietario dell'auto.

L'agente accertatore rilevando la predetta violazione, compila opportunamente il conseguente verbale.

In buona sostanza, all'interno del verbale, troviamo indicati:
•ora, giorno e luogo dell'infrazione;
•descrizione del fatto da cui è scaturita l'infrazione al Codice della Strada;
•chi è l'agente accertatore e a quale corpo e comando appartiene;
•l'informativa della norma violata;
•qual è il veicolo coinvolto e la targa del medesimo;
•le generalità complete del trasgressore, con l'indicazione della patente, e dell'eventuale proprietario del mezzo obbligato in solido con il trasgressore stesso;
•se è ammesso per quell'infrazione il pagamento in misura ridotta;
•l'ammontare della sanzione e le modalità per il pagamento della stessa;
•le eventuali sanzioni accessorie;
•eventuali dichiarazioni del trasgressore.

Il verbale, infine, indica l'autorità competente cui rivolgersi per proporre ricorso e i termini entro cui farlo.

Il ricorso contro la multa entro 30 giorni.
Com'è noto, la multa viene contestata al trasgressore in due modi: immediatamente, ove possibile, oppure tramite invio postale. In entrambi i casi, il termine per ricorrere avverso la sanzione amministrativa ricevuta è di trenta giorni.

Tale termine decorre, nel caso di contestazione immediata, dalla data del verbale. Nel secondo caso, invece, dal giorno in cui abbiamo ricevuto la multa tramite la raccomandata inviataci.

Il ricorso si propone dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, cioè quello del luogo in cui è stata commessa e rilevata l'infrazione al codice della strada.

Scaduto il predetto termine, il ricorso diventa inammissibile. In altri termini, non è possibile fare ricorso oltre i trenta giorni dal ricevimento della multa.

In tal caso, il provvedimento amministrativo emesso, diventa definitivo ed incontestabile (tecnicamente si dice che è diventato inoppugnabile).

Il ricorso contro la multa oltre i 30 giorni

L'unica ipotesi in cui è possibile ricorrere avverso un verbale amministrativo oltre i trenta giorni è quello della mancata valida notifica dello stesso: ad esempio, quando, non si è mai ricevuta la raccomandata a casa,oppure nell'ipotesi di deposito del plico presso la casa comunale, senza che il destinatario sia stato formalmente avvisato di tale deposito.

Al di là di queste ipotesi particolari, trascorso il termine di legge, il ricorso non è più possibile pertanto i provvedimenti emessi, compresa la sanzione accessoria della perdita dei punti, sono diventati definitivi.

OPERATORI TELEFONICI CATTIVONI? IMPARIAMO A DIFENDERCI

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), con un provvedimento del 2016, ha imposto a una delle più importanti compagnie telefoniche operanti sul mercato italiano ed europeo, il pagamento di una sanzione di un milione di euro per condotte gravemente scorrette tenute nei confronti dei consumatori.

La condotta scorretta incriminata
La decisione dell'Agcm si riferisce alla cattiva abitudine della compagnia condannata di imporre ai propri utenti l'attivazione di un servizio telefonico accessorio, con costo mensile di circa due euro, senza preventivamente chiedere il loro consenso espresso, come invece avrebbe dovuto fare.
L'attivazione di un servizio telefonico accessorio, con addebito del relativo costo, infatti, è lecita solo se preceduta dal consenso espresso dell'utente; in caso contrario è fortemente scorretta.
La condotta scorretta è stata poi aggravata dalla circostanza, accertata dall'Agcm, che solo la metà dell'enorme numero di clienti coinvolti nella truffa, ha poi potuto effettivamente beneficiare dei servizi accessori a pagamento, attivati senza il loro consenso. Cosa significa? Significa che oltre la metà dei poveri consumatori gabbati non erano in possesso neppure dei requisiti tecnici per poter utilizzare i servizi aggiuntivi a loro rifilati. Nonostante ciò hanno dovuto comunque pagarli per alcuni mesi e talvolta senza neppure saperlo.
La compagnia telefonica sanzionata, dal canto suo, ha giustificato la propria condotta affermando che non si è trattato di attivazione di servizi accessori a pagamento, ma piuttosto di modifiche unilaterali delle condizioni di contratto, per le quali non è richiesto il consenso preventivo dell'utente.
La differenza è sottile ed è quindi importante, per i consumatori, conoscere la differenza fra le modifiche unilaterali delle condizioni di contratto e l'attivazione di servizi accessori a pagamento.

Suggeriamo in caso di dubbi circa l'interpretazione di un contratto o di una bolletta di rivolgervi ad un'associazione consumatori come Avvocati al Tuo Fianco che vi guidi nell'interpretazione del linguaggio spesso volutamente intricato adottato dai gestori telefonici.

Le modifiche contrattuali unilaterali
Le modifiche unilaterali alle condizioni di contratto sono considerate lecite dal Codice del Consumo e non necessitano del consenso dell'utente, ma possono essere imposte unilateralmente dall'operatore.

Inoltre, secondo quanto affermato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, **quando l'operatore effettua una modifica delle condizioni contrattuali, l'utente che non intenda accettarla non potrà far altro che recedere dal contratto.**
Diversamente, se intende proseguire a fruire dei servizi telefonici, sarà costretto ad accettare il contenuto della modifica imposta dall'operatore.
Un esempio di modifica delle condizioni contrattuali è **una maggiorazione del costo originario del servizio principale** fornito al cliente, che diverrà pertanto più alto di quanto stabilito al momento della stipula del contratto. In tal caso l'utente non può fare altro che accettare le nuove condizioni oppure recedere dal contratto cessando il suo rapporto con l'operatore telefonico.

I servizi accessori a pagamento
Altra cosa sono invece i servizi accessori a pagamento.
Questi servizi sono definiti accessori perché vanno ad aggiungersi ad un servizio principale, che è già stato precedentemente attivato, al momento della stipula del contratto.
Basti pensare ad un contratto di abbonamento internet di tipo standard al quale venga aggiunta la possibilità di navigare ad una velocità maggiore. Di solito, quindi, i servizi accessori interessano chi già è cliente.
In ogni caso, la scelta concernente l'attivazione di uno qualsiasi di tali servizi, oltre a necessitare del preventivo consenso del cliente, non può influire sul contratto principale.
Questo significa che, anche se l'utente dovesse decidere di non aderire all'offerta e di non attivare il servizio accessorio, conserverà comunque la possibilità di continuare a fruire del servizio principale.

La differenza
Quindi abbiamo compreso che conoscere la distinzione fra modifiche del contratto e servizi accessori è importante per gli utenti, perché permette loro di poter individuare tempestivamente eventuali comportamenti scorretti e cercare di evitare che da questi possa scaturire un pregiudizio.
Riassumendo le modifiche unilaterali interessano le condizioni stesse del contratto originariamente stipulato e sono applicabili a discrezione dell'operatore senza previo consenso del cliente. Al cliente non resterà che accoglierle o rigettarle cambiando operatore.
Nel caso in cui, invece, l'adesione ad un'offerta presentata dall'operatore, imponga all'utente un pagamento supplementare, collegato all'erogazione di un servizio diverso da quello principale, seppure ad esso collegato, ci si troverà di fronte ad una proposta di attivazione di servizi accessori a pagamento.
In tal caso per procedere all'attivazione dei servizi, servirà il consenso dell'utente. Se l'utente non acconsente l'offerta non sarà attivata e il rapporto contrattuale continuerà alle stesse condizioni originarie.
L'Agcm va poi oltre sottolineando che se l'operatore, nel pubblicizzare un dato prodotto utilizza i termini quali "opzione, servizio e promozione", questo sarà allora senza alcun dubbio da classificare non come una modifica contrattuale, ma piuttosto come un servizio accessorio.

PENSIONE CASALINGHE 2017

Se ti dedichi esclusivamente alla cura della casa e della famiglia puoi avere diritto anche tu ad una pensione. Esiste infatti presso l'INPS un apposito fondo detto Fondo Casalinghe al quale possono casalinghe (e casalinghi) per ottenere sia la pensione di anzianità, con un'età minima di 57 anni e 7 mesi, sia quella di vecchiaia, all'età di 65 anni e 7 mesi, se possiedono almeno 5 anni di contributi.
Vediamo nel dettaglio chi può iscriversi al fondo e quali sono i requisiti minimi per ottenere la pensione.

Fondo casalinghe: chi può iscriversi
Per iscriversi al Fondo casalinghe è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
avere almeno 16 anni e non più di 65 anni; svolgere un'attività in famiglia connessa con le proprie responsabilità familiari, senza vincoli di subordinazione;non essere titolare di una pensione diretta; non avere rapporti di lavoro dipendente o autonomo dai quali discenda l'obbligo di iscriversi ad un altro ente o cassa previdenziale, a meno che non sia un'attività part time con uno stipendio così basso da ridurre le settimane utili alla pensione (per mancato raggiungimento del minimale contributivo: in pratica la tua paga settimanale deve risultare inferiore a 200,74 euro).

Fondo casalinghe: quanto si paga
Una volta che ci si è iscritti al Fondo casalinghe, perché risulti accreditato almeno un mese di contributi, è necessario versare 25,82 euro, mentre, perché sia accreditato tutto l'anno, è necessario versare all'Inps 310 euro. Versando una cifra inferiore verranno accreditati i mesi corrispondenti.
Se in un anno si versano più di 310 euro, i contributi non possono essere "spalmati" in anni diversi, anche se non non interamente coperti, ma servono soltanto ad aumentare la misura dell'assegno di pensione.

Fondo casalinghe: pensione di anzianità
Veniamo ora alle pensioni che è possibile ottenere: il primo trattamento è quello di anzianità, che si può raggiungere a 57 anni di età, avendo almeno 5 anni di contributi e l'assegno di pensione è pari ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale, cioè a 537,68 euro.
Se la pensione non supera questa cifra, allora si deve attendere l'età per la pensione di vecchiaia nella gestione casalinghe, che è attualmente pari a 65 anni e 7 mesi.

Fondo casalinghe: pensione di vecchiaia
Anche per la pensione di vecchiaia il minimo di contribuzione richiesto è pari a 5 anni, mentre l'età minima per accedere al trattamento, come appena detto, è pari a 65 anni e 7 mesi.
Per ottenere la pensione di vecchiaia non è previsto, però, un ammontare minimo dell'assegno, dunque ci si può pensionare con qualsiasi cifra.

Pensione casalinghe: come si calcola
Il calcolo della pensione, sia per la pensione di anzianità che per quella di vecchiaia, viene effettuato col sistema contributivo (che si basa sui versamenti accantonati, rivalutati secondo la media quinquennale del PIL e convertiti in assegno da un coefficiente di trasformazione). Questa pensione non è integrabile al minimo.

IL GENITORE INDIFFERENTE DEVE RISARCIRE I FIGLI DI CUI NON SI E' MAI INTERESSATO

Il figlio trascurato e dimenticato dal padre può fargli causa e ottenere, anche dopo la maggiore età, il risarcimento del danno. Non importa dunque quanto tempo sia passato.
Il dovere di prendersi cura, non solo economicamente ma anche moralmente, della propria prole vale sia per i padri legittimi (quelli, cioè, uniti con la madre da matrimonio) che per i padri naturali (quelli, cioè, che hanno preferito la strada della convivenza). È quanto chiarito dal Tribunale di Cassino con una recente sentenza.

Finalmente la giurisprudenza ha detto stop ai figli ignorati e obbliga il padre che è stato indifferente per tutta una vita a risarcire il danno morale sofferto dagli stessi per essere cresciuti solo con la madre.
Il danno consiste nella lesione del diritto alla bigenitorialità ovvero ad essere cresciuto non solo materialmente ma anche affettivamente da entrambe i genitori.

Il genitore assente non può neanche giustificarsi adducendo di aver versato periodicamente tutti gli assegni di mantenimento e neppure il riconoscimento successivo di un figlio come proprio determina l'assolvimento del padre colpevole. Naturalmente l'adempimento di questi primari obblighi connessi alla paternità è molto importante, ma non esonera il genitore dall'essere presente nella vita della prole.

In sintesi i doveri del padre sono:
•il riconoscimento del figlio;
•il mantenimento materiale ossia il versamento di un contributo economico mensile in caso di separazione con la madre (sia che si tratti di matrimonio che di convivenza). Inoltre l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza. La conseguenza ineludibile, prosegue la sentenza, è che, "anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale". Infatti, "il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita";
•l'assistenza morale, la quale può consistere in vari comportamenti, tutti necessari quali, ad esempio, rispettare le visite periodiche al figlio per come stabilite dal giudice, telefonare periodicamente, partecipare alle occasioni più importanti della sua crescita come la prima comunione, la promozione scolastica, la recita, il diploma, la laurea, il saggio di ginnastica, ecc. Diversamente si verifica quello che la giurisprudenza chiama danno non patrimoniale da abbandono morale. Il padre che, pur rispettando l'obbligo al mantenimento, è stato "del tutto assente" essendosi limitato a vedere il figlio "in rarissime occasioni, dietro palese sollecitazione del giudice" deve rimborsare tale danno.

I LIMITI ALLA PARCELLA DELL'AVVOCATO

Le parcelle esorbitanti sono legittime? Quali sono i limiti alla parcella di un avvocato?
Capita frequentemente che all'associazione Avvocati al Tuo Fianco vengano posti quesiti sui costi di un'azione legale e di un avvocato. Cerchiamo ora di fare un pò di chiarezza.

La parcella dell'avvocato non ha limite massimo nè minimo. La parcella dell'avvocato viene convenuta dalle parti all'atto del conferimento del mandato. In pratica, anche i compensi dovuti all'avvocato sono oggetto di libera trattativa tra le parti.

Ecco perché è sempre bene concordare in anticipo la parcella. Il cliente ha il diritto di richiedere un preventivo scritto, salvi eventuali "correttivi" in aumento qualora il giudizio dovesse presentare difficoltà o costi sopravvenuti, comunque da giustificare.

A tal proposito è importante sottolineare che è regolare prassi dell'associazione Avvocati al Tuo Fianco ogni volta che acquisisce un mandato da un associato per lo svolgimento di un'azione legale, emettere un preventivo con il dettaglio dei costi e delle operazioni collegate. Il preventivo viene poi illustrato all'associato con il quale si discutono e si stabiliscono concordemente anche i termini di una rateizzazione il più possibile compatibile con le esigenze di entrambe le parti.

Che succede, però, in caso di contestazioni tra le parti circa la misura e l'ammontare della parcella dovuta all'avvocato? In assenza di un accordo scritto firmato da ambo le parti il legale dovrà ricorrere al giudice per farsi pagare. Il giudice generalmente determina il compenso secondo delle tabelle ministeriali che, di norma, fissano importi inferiori a quanto normalmente praticato dal mercato. Perciò quando la parcella risulta obiettivamente esosa rispetto al valore della lite, e la richiesta non ha come base un accordo scritto e firmato dalle parti in anticipo, il legale rischia di vedere ridimensionato notevolmente il proprio compenso dal giudice.

È chiaro, però, che in caso di controversia con il legale per il mancato pagamento della parcella, il tribunale potrebbe addebitare al cliente anche le spese processuali, il che può far lievitare ulteriormente il conto finale. Per questo è consigliabile, in assenza di un accordo, corrispondere comunque un importo – anche ridotto rispetto alla richiesta – così da dimostrare al magistrato la propria buona fede e la volontà effettiva di pagare al fine di non vedersi comminare le spese del giudizio di recupero crediti.

In linea generale la legge prevede che l'onorario per l'attività professionale svolta dall'avvocato deve essere adeguato all'importanza e alla difficoltà della prestazione eseguita nonché al decoro della professione. E' vietato invece stipulare patti che attribuiscano all'avvocato, a titolo di compenso, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa (cosiddetto patto di quota lite).

Il cliente può sempre chiedere all'avvocato il dettaglio della parcella, con l'elenco delle presta-

zioni erogate e il compenso da corrispondere per ciascuna di esse.

Il termine massimo entro cui l'avvocato può richiedere il pagamento della parcella è di 3 anni con decorrenza dall'esecuzione della prestazione. In assenza di atti interruttivi da parte del presunto creditore (ad esempio solleciti di pagamento), decorso tale termine il pagamento non potrà più legittimamente essere richiesto.

L'avvocato deve essere pagato anche se perde la causa; il fatto che il giudizio non ha avuto un buon risultato o il risultato sperato o promesso. Non giustifica il mancato pagamento dell'onorario in quanto l'avvocato ha diritto a essere retribuito per le prestazioni da lui svolte indipendentemente dall'effettivo raggiungimento del risultato, Infatti l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato poiché l'avvocato assume l'obbligo di prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non già di conseguirlo.

IN PARTICOLARE ....

Il decreto del tribunale di Verona del 25.09.2013, reso nel procedimento n. 11998/13 sui problemi di riscossione legati al dm 104/2012 prevede che per riscuotere le parcelle forensi con decreto ingiuntivo è necessario il contratto scritto con il cliente, contenente la cifra del compenso richiesta.
Pertanto, per ottenere l'ingiunzione di pagamento, è necessario allegare, alla richiesta di decreto ingiuntivo, una diversa prova scritta che non sia, appunto, il parere dell'Ordine. Infatti la vidimazione dell'Ordine non ha più valore in tal senso mentre ha valore di prova il solo contratto professionale con il cliente, che indichi in modo analitico l'onorario.
In mancanza di tale prova l'alternativa è una causa ordinaria con tempi più lunghi e costi maggiori.
Indicare il Dm 140/2012 nel contratto ai fini della determinazione del compenso tralasciando di specificare il preciso importo limita enormemente il valore della prova ai fini del ricorso a decreto ingiuntivo.
In particolare le soglie numeriche individuate dal dm 140/2012 non sono vincolanti nei minimi e nei massimi e i parametri costituiscono un criterio meramente orientativo, utile al giudice per adeguare la liquidazione alle caratteristiche del caso concreto.

Perciò nel nuovo sistema, secondo il Trib. di Verona, la verifica del credito del professionista presuppone una indagine approfondita sull'attività svolta e questa indagine non può che essere effettuata dal giudice.

Insomma, la valutazione sulla congruità dell'attività e dell'onorario richiesto, che prima spettava all'Ordine, è ora rimessa esclusivamente al magistrato.

Per effetto delle novità, gli avvocati ai quali si applica la riforma dei parametri (contratti professionali successivi al 25 gennaio 2012) non possono più azionare il proprio credito con la parcella vidimata, ma dovranno ricorrere a quello fondato su prova scritta, secondo la regola generale valevole per tutti i creditori.

E se ancora avete dubbi non esitate a contattare l'associazione Avvocati al Tuo Fianco al n. verde 800 91 31 81 o al numero fisso 0332 15 63 491.

L'ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE: GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA

Come sapete l'Associazione Avvocati al Tuo Fianco si occupa anche di diritto di famiglia e siamo oggi a parlare della delicata tematica della separazione a seguito di abbandono del tetto coniugale.

L'abbandono della casa coniugale viene confermato come motivo di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha lasciato il tetto coniugale, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia dovuto al fatto che il comportamento dell'altro coniuge abbia reso la convivenza sia intollerabile al punto da renderne impossibile la prosecuzione. L'onere della prova diviene ancora più pesante e importante quando nell'allontanamento siano stati coinvolti i figli.

Anche la mancanza di un'intesa sessuale può rappresentare una «giusta causa» per abbandonare il tetto coniugale, ragion per cui l'abbandono, giustificato da tale motivo, non può sorreggere una pronuncia di addebito, emergendo, nella relazione di coniugio, l'assenza di un rapporto «sereno e appagante».

Va riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, di condotte intollerabili o comunque in contrasto con una sana convivenza quando queste siano sopravvenute in un contesto già avviato di disgregazione della comunione spirituale e materiale ovvero in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, dove sia venuto a mancare l'affetto coniugale ("affectio coniugalis"). Lo stesso principio vale quando l'abbandono intervenga in una situazione già irrimediabilmente compromessa, anche per ragioni obiettive, che prescindono dall'addebitabilità ad uno dei coniugi.

Chiaro che se avete dubbi circa una situazione di separazione o divorzio che vi riguarda, la cosa migliore prima di fare qualunque passo falso è chiedere consiglio ad un legale che vi sappia guidare. Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco mette a disposizione degli associati una squadra di avvocati preparati sulla materia che potranno offrirvi la consulenza legale verbale gratuita di cui abbisognate.

Nel valutare le domande di addebito della separazione, articolate da entrambi i coniugi, il giudice è tenuto ad accertare non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che tale comportamento non sia causalmente ricollegabile ad una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Il giudice, prima di addebitare la separazione, deve quindi procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi, per verificare se il comportamento dell'uno non possa trovare piena giustificazione nelle provocazioni insite in quello dell'altro.
E' stato detto, inoltre, che il giudice, pur avendo accertato a carico di uno dei coniugi un comportamento riprovevole, non è esonerato dall'esaminare la condotta dell'altro, non potendo quel comportamento essere giudicato senza un suo raffronto con quello del coniuge, e quindi, in definitiva, dal verificare se e quale incidenza quei comportamenti abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale.

L'indagine sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e sulla sua addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura o contrasto, ivi incluso l'eventuale allontanamento dalla residenza familiare ovvero la violazione del dovere di fedeltà, occorrendo valutare il complessivo comportamento dei coniugi medesimi, nella continuità dei reciproci rapporti.

Sussistono ampi presupposti per la dichiarazione della separazione giudiziale tra i coniugi quando, fallito il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale, emergano circostanze denotanti l'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi ed il venir meno dell'affectio coniugalis. La condotta processuale assunta dal coniuge convenuto che si sia allontanato dalla casa coniugale senza il consenso dell'altro coniuge e senza la sussistenza di circostanze idonee a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, costituiscono causa di addebitabilità della separazione.

Come si è potuto notare la materia è molto delicata, non esitate perciò a contattarci per ottenere il giusto consiglio e sostegno: associazione consumatori Avvocati al Tuo fianco - n. verde 800 91 31 81 - tel. 0332 15 63 491.

L'ASSEGNO DIVORZILE PUO' ESSERE REVOCATO

Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco vi informa su un orientamento recente della giurisprudenza su divorzio e assegno divorzile..
L'assegno divorzile diventa revocabile se l'ex coniuge convive stabilmente con un nuovo partner. Naturalmente il disconoscimento non è automatico e la nuova convivenza deve presentare caratteri di stabilità, continuità e regolarità tanto da essere assimilabile ad una convivenza attribuibile ad una famiglia di fatto.

Lo ha ribadito la Corte d'appello di Palermo nella sentenza 290/2015 , revocando l'assegno divorzile disposto invece dai giudici di primo grado.

La vicenda
Trattasi di una coppia di coniugi senza figli. A seguito del divorzio i giudici di primo grado del Tribunale di Trapani avevano obbligato l'ex marito a lasciare l'abitazione all'ex moglie e a corrispondere un assegno mensile di 250 euro.

L'ex marito impugnava la decisione sostenendo che la ex moglie godeva di un reddito sufficiente e aveva instaurato ormai già da due anni una nuova convivenza.

La decisione della Corte d'Appello
La Corte d'appello ha condiviso le ragioni dell'appellante e le ha accolte in pieno.
Innanzitutto ha revocato l'assegnazione della casa coniugale, in quanto non essendoci figli, manca del tutto la giustificazione di una tale previsione, ovvero l'interesse della prole a mantenere una stabilità abitativa, così che difetta totalmente il presupposto previsto per l'assegnazione.
Per quanto riguarda l'assegno divorzile, invece, la Corte d'appello afferma, sulla base di un orientamento giurisprudenziale di legittimità, che la nuova convivenza more uxorio dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno assume rilevanza ai fini della revoca dell'assegno medesimo non in quanto tale, ma **solo se assume i caratteri della stabilità, durata e continuità «tanto da venire ad assumere i connotati della cosiddetta famiglia di fatto,** connotata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita». In queste ipotesi, tra cui rientra quella oggetto della vicenda, l'assegno divorzile non ha ragion d'essere.

Quindi in caso di divorzio non esitate a contattare l'Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco: n. verde 800 91 31 81 - tel. 0332 15 63 491.

Ecco le regole definitive della sanatoria equitalia sulla rottamazione delle cartelle

Passa anche al senato la sanatoria Equitalia, ecco le regole definitive.

E' passato anche al senato il decreto rottamazione ruoli. Sarebbe stato d'altra parte complicato apportare modifiche senza creare problemi all'intero impianto della legge di bilancio, proprio questo decreto porta infatti nelle casse dello stato, secondo le stime del governo, un importo pari a circa 4,6miliardi nel 2017.

Vediamo dunque le regole definitive per accedere alla rottamazione cartelle Equitalia.
Le novità principali interessano l'ammissione delle ingiunzioni di pagamento di enti locali e comuni, l'ampliamento della forbice dei ruoli ammessi, la modifica ai termini per la presentazione e per la risposta di equitalia, il numero di rate in cui può essere suddiviso il pagamento.

Veniamo al dettaglio delle regole definitive per la rottamazione delle cartelle Equitalia e delle altre ingiunzioni di pagamento previste da comuni e enti che non si rivolgono all'ente nazionale.

•Le cartelle rottamabili son quelle immesse a ruolo dal 2000 al 2016;
•La rottamazione non riguarderà solo i ruoli Equitalia ma anche le ingiunzioni di pagamento dei 4.500 comuni e gli altri enti locali che non operano attraverso l'ente di riscossione nazionale e che abbiano deciso di partecipare alla procedura;
•Le istanze potranno essere presentate entro il 31 marzo 2017;
•La risposta di Equitalia dovrà arrivare entro il 31 maggio 2017;
•Le rate in cui può essere suddiviso il pagamento saranno 5, ma:Il 70% delle somme dovute dovrà essere versato nel 2017 (con scadenza delle rate a fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre); il restante 30% nel 2018 (con scadenza nei mesi di aprile e settembre).

BOLLETTA ESAGERATA? VA PRESTO RIMBORSATA!

Le società della luce si devono arrendere all'evidenza che la lettura del contatore va fatta almeno una volta l'anno.
I consumi effettivi vanno verificati sul campo per quantificare l'importo realmente dovuto ed eventualmente procedere al conguaglio.
Infatti i criteri meramente presuntivi a cui sono abituate a ricorrere certe società erogatrici della corrente elettrica potrebbero dare risultati diversi e sproporzionati rispetto agli scatti effettivi. E questo è confermato anche da molta giurisprudenza recente.
In particolare una sentenza del Tribunale di Salerno ha condannato la compagnia elettrica proprio per avere emesso una bolletta eccessiva rispetto al consumo che l'utente è stato in grado di dimostrare sulla base dell'uso da lui fatto dell'immobile.
La compagnia era risultata inadempiente all'obbligo di lettura del contatore. Così il giudice l'ha condannata non solo a restituire al consumatore i soldi della bolletta, ma anche a risarcirgli il danno.

Cosa prevede il contratto con la compagnia della luce?
Il contratto con la società elettrica prevede il pagamento periodico con l'addebito di una somma per il consumo del periodo stimato sulla base di criteri presuntivi.

Il criterio presuntivo è ammesso allo scopo di agevolare l'emissione delle bollette e il pagamento dei consumi.

Si ammette in aggiunta la possibilità per il consumatore di fornire, in autolettura, i dati del contatore con la lettura degli scatti alla società erogatrice. Ciò però non è un obbligo, ma un solo onere e l'eventuale inadempimento implica solo il pagamento dell'eventuale conguaglio se il consumo rilevato risulta superiore a quanto preventivato.

Questo onere dunque, secondo quanto stabilito in via definitiva dall'Autorità Garante per l'energia e il gas, non esonera la società della luce dall'obbligo di controllare almeno una volta l'anno i consumi effettivi per accertare la necessità di eventuali conguagli.

Quindi, gli incaricati della compagnia elettrica devono presentarsi a casa del cliente per la lettura effettiva del contatore.

Se questo non avviene, la bolletta sproporzionata rispetto al consumo va annullata, la somma eventualmente già versata va restituita e, dimostrando che ciò ha comportato un danno, il consumatore può anche ottenere il risarcimento.

La procedura può essere espletata davanti al giudice di Pace e, per importi inferiori a 1.100 euro, l'utente non ha bisogno dell'avvocato.

Per importi superiori o per situazioni in cui sia utile una competenza tecnica-legale, vi ricordiamo che l'associazione Avvocati al Tuo Fianco dispone di avvocati e professionisti in grado di fornirvi la consulenza e l'assistenza legale richieste in forma gratuita per quanto riguarda la pura consulenza e a costi contenuti e rateizzabili qualora si renda inevitabile una vera e propria azione legale in tribunale.

In certi casi la sperequazione è ingente e i relativi rimborsi o risarcimenti possono riservare piacevoli sorprese e benefici.

NOVITÀ SISMABONUS ED ECOBONUS 2017

Sembra ufficiale la proroga degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni e le opere di riqualificazione energetica. La Legge di Bilancio non è ancora stata pubblicata, ma il rafforzamento degli incentivi a favore di zone sismiche e condomini sembra confermato a tutti gli effetti.

Come Associazione Avvocati al Tuo Fianco non possiamo che condividere e dare massima visibilità a questa bella notizia soprattutto alla luce di quanto sta passando il centro Italia, ancora colpito in questi giorni da nuove scosse di terremoto.

Sismabonus
Veniamo quindi al vero punto di forza del Ddl di bilancio: il sismabonus.

Lo sconto Irpef per operazioni di adeguamento antisismico sarà pari al 50% e durerà 5 anni (dal 2017 al 2021). Al momento ne possono usufruire gli edifici in zona 1 e 2, ma l'area verrà quasi certamente ampliata fino alla zona 3.
Il beneficio del sismabonus sarà riconosciuto sia per gli immobili residenziali che per le attività produttive fino ad un limite massimo di 96mila euro.

Il miglioramento di una o due classi di rischio degli edifici in zone sismiche potrebbe inoltre comportare un sconto più alto che potrebbe andare dal 70 all'80% e dal 75% all'85% nel caso di miglioramenti riguardanti tutto il condominio

Ecobonus più in generale
In linea generale gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficeranno p**er tutto il 2017 dello sconto Irpef del 50% .**

Le modalità di accesso sono le medesime già applicate nel 2016 e **ricordiamo che Avvocati al Tuo Fianco in qualità di Caf e Patronato può sostenere gli aventi diritto nell'approntamento delle domande e nell'attivazione delle procedure.**

Lo sconto sale al 65% e dura fino al 2021 se i lavori interessano il miglioramento dell'efficienza energetica mentre lo sconto è maggiorato al 75% se l'intervento è relativo all'intero condominio.

Una novità di rilievo è **la possibilità di cedere il credito fiscale maturato a tutti i potenziali beneficiari quindi non solo le imprese e i fornitori che fanno i lavori, ma anche altri soggetti terzi** (che verranno individuati dalla Legge di Bilancio) in grado di intervenire a sostegno di eventuali criticità quali ad es. l'incapacità del condominio di far fronte all'efficientamento per mancanza della disponibilità immediata delle finanze necessarie.

Anche il sismabonus prevede la possibilità di cedere i crediti maturati con gli interventi.

Un ostacolo all'attuazione di tutti i vantaggi elencati potrebbe essere la mancata approvazione, finora, del regolamento sulla classificazione sismica degli edifici, ma vogliamo essere fiduciosi ed ottimisti specie in un momento in cui il terremoto ha messo in ginocchio tutto il centro Italia.

Ricordate che la detrazione potrà essere richiesta fino al 31 dicembre 2017 per quanto riguarda gli interventi su singole unità immobiliari e fino al 31 dicembre 2021 per i condomini privati o dell'Istituto autonomo case popolari per consentire anche alle realtà dove gli inquilini sono molti, di mettersi d'accordo sulle attività da intraprendere.

A questo proposito vi rinnoviamo l'invito a rivolgervi ad un'associazione come Avvocati al Tuo Fianco, in grado di consigliarvi su tutti gli aspetti operativi e legislativi per l'inoltro della richiesta di ecobonus e sismabonus e nel caso, anche di guidarvi nel dirimere problematiche di tipo condominiale.

Nell'attesa che arrivi il via libera definitivo alla Legge di Bilancio, la data prospettata per tale evento è il 31 dicembre, incoraggiamo cittadini, consumatori e Associazioni ad attivarsi con i mezzi e le competenze di cui dispongo a sostegno delle aree colpite.

Fare la voce grossa con l'aiuto di un'associazione può essere la scelta vincente!

Consumatore vessato dalle inefficienze e furberie di una nota compagnia telefonica, ha chiesto ad Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco di intervenire e dopo solo 15 giorni ha ottenuto il meritato rimborso!

La vicenda
L'utente dopo avere cambiato operatore telefonico aveva chiesto al nuovo gestore la migrazione del proprio numero.
Purtroppo si è ritrovato ad essere intestatario di un nuovo contratto e di un nuovo numero, servizi che non aveva mai richiesto, mentre la migrazione del suo vecchio numero era rimasta lettera morta.

A quel punto il consumatore non solo era sprovvisto di linea telefonica, ma era praticamente irreperibile per i suoi contatti, ancorchè obbligato ad onorare i costi del contratto indesiderato.

Dopo diverse raccomandate AR, tutte regolarmente recapitate e 60 giorni di chiamate all'assistenza senza riuscire ad ottenere una risposta, l'utente si è rivolto alla nostra Associazione Consumatori.

Avvocati al Tuo Fianco, con delega dell'utente, ha quindi interpellato il CORECOM al fine di fare ricorso all'azienda telefonica come regolarmente previsto dalla legge.
Avvocati al Tuo Fianco ha raccolto tutta la documentazione necessaria per potere procedere in udienza e ha quindi fissato la data dell'azione.

Pochi giorni prima dell'udienza però, (udite udite!), il gestore di telefonia ha contattato il cliente proponendo una somma a titolo di risarcimento e riconoscendo dunque il danno perpetrato.

Avendo il cliente ritenuto che la somma fosse equa, la trattativa si è finalmente conclusa con esito quanto mai favorevole al povero consumatore vessato per mesi.

Questa storia è vera ed è l'ennesima dimostrazione dell'utilità delle associazioni consumatori come Avvocati al Tuo Fianco.
Fare la voce grossa con l'appoggio e la competenza di un'associazione consumatori può aiutare a tutelare i diritti di consumatori e cittadini contro lo strapotere e l'indifferenza dei grandi erogatori di utenze e servizi.

Non abbassate la testa! Rivolgetevi a noi!
Tel. 0332 15 63 491 - n. verde 800 91 31 81
www.avvocatialtuofianco.org
info@avvocatialtuofianco.it

IMPORTANTE RISULTATO OTTENUTO DALL'ASSOCIAZIONE

LA BANCA CI HA DATO RAGIONE!!

...e il cliente si è visto ridurre
la rata del mutuo del 30%!!!
EVVIVA EVVIVA!!!

Numero Verde
800 91 31 81

Importante risultato ottenuto dall'Associazione Avvocati al Tuo Fianco nella trattativa condotta con un noto istituto di credito a sostegno di un nostro associato.

L'utente, titolare di un mutuo trentennale, e non più in grado di sostenere il pagamento della rata mensile salita anno dopo anno alle stelle, ha chiesto all'associazione Avvocati al Tuo Fianco di intervenire presso la banca per intentare una trattativa che potesse alleggerire il suo debito. I nostri professionisti hanno quindi analizzato il contratto di mutuo e hanno riscontrato che il tasso applicato, un tasso fisso, aveva negli anni decisamente superato il tasso soglia determinando così usura.

Su questa base, i nostri legali hanno avviato i contatti con la banca contestando quanto verificato e dunque richiedendo una revisione degli accordi.

In una prima fase, i legali di Avvocati al Tuo Fianco hanno proposto una chiusura con vendita dell'immobile, ma risultando l'impresa piuttosto ardua vista la condizione del mercato immobiliare, sono passati ad una strategia di dialogo e di confronto con la dirigenza dell'istituto finanziario.

Con pazienza, ma decisione i nostri avvocati hanno affiancato il cliente e intrapreso attivamente un percorso di continui contatti con i referenti bancari per l'ottenimento di una rinegoziazione della rata.

L'operato di Avvocati al Tuo fianco ha quindi avuto l'esito sperato con la stipula di nuove condizioni contrattuali nettamente favorevoli all'associato.
La banca ha infatti accolto la richiesta di abbassare il tasso di interesse applicato, mantenendo identica la durata del mutuo e questa decisione **ha avuto come effetto immediato di diminuire la rata mensile del 30% con estrema soddisfazione del nostro associato.**

Beh, se voi foste condannati a pagare una rata mensile di 900 euro per un mutuo trentennale ... non sareste contenti se vi venisse ridotta a 600 ? **Ben 300 euro che rimangono a disposizione della vostra famiglia ogni mese.**

IL LAVORATORE NON PERDE MAI IL TFR

Il lavoratore dipendente non perde mail il TFR sia nel caso di fallimento del datore di lavoro che nel caso di insolvenza ovvero il datore di lavoro non risulti avere nulla di intestato, nè redditi nè beni, che possa essere pignorato.

Questo perchè a pagare la liquidazione è sempre il Fondo di Garanzia dell'INPS a cui spetta anche di pagare le ultime 3 mensilità.
Mentre la richiesta può essere inoltrata anche dal lavoratore senza l'assistenza di un avvocato, per le fasi preliminari che precedono la richiesta, l'intervento di un legale o di un'Associazione Consumatori come Avvocati al Tuo Fianco può essere indispensabile.

In caso di fallimento, il lavoratore dovrà attendere l'apposita procedura, attivata e guidata dal tribunale che nomina un curatore fallimentare e un giudice delegato: dovrà quindi insinuarsi al passivo del fallimento e, una volta ammesso dal giudice, presentare un'istanza di pagamento al Fondo di Garanzia, allegando il decreto di omologa dello stato passivo.

Le istruzioni per insinuarsi al passivo del fallimento vengono fornite, dopo l'apertura del fallimento, dal curatore a tutti i dipendenti non pagati con lettera raccomandata.

In pratica, il creditore deve presentare una domanda al tribunale in cui chiede di essere pagato per le somme che ancora accredita. Se il giudice autorizza tale pagamento, il decreto emesso dal tribunale va trasmesso telematicamente all'Inps che, a sua volta, gestisce il Fondo di Garanzia.

Per il corretto svolgimento delle varie operazioni è sempre consigliabile avvalersi di un Caf, o di un'associazione consumatori come Avvocati al Tuo Fianco.
Alla conclusione della procedura, il dipendente otterrà il pagamento integrale del Tfr maturato e, se lo ha richiesto, anche delle ultime tre mensilità.

La procedura è piuttosto lunga e potrebbe richiedere anche più di un anno a seconda della celerità del singolo foro.

In caso di insolvenza, il dipendente dovrà – prima di chiedere l'intervento dell'Inps – tentare un pignoramento e dimostrare che questo non sia andato a buon fine per indisponibilità di beni da parte del debitore.

E' dunque necessario che un avvocato abbia proposto una causa o un decreto ingiuntivo al datore di lavoro e che questi non abbia pagato. Quindi, prima di procedere a inviare l'istanza all'Inps, bisognerà coinvolgere l'ufficiale giudiziario, tentando un pignoramento. L'intervento del Fondo di Garanzia è consentito solo se il pignoramento non va a buon fine (perché, ad esempio, l'imprenditore risulta trasferito e non più rintracciabile; o i locali commerciali e la sede legale risultano ormai chiusi; o perché, pur dopo l'accesso, l'ufficiale giudiziario non ha trovato beni da pignorare e quindi ha redatto un verbale di pignoramento negativo).

Si comprende bene come in situazioni di insolvenza l'intervento di un'associazione consumatori come Avvocati al Tuo Fianco risulti strategico.

IMPORTANTE VITTORIA A FAVORE DI TUTTI I CONSUMATORI

UN'ALTRA IMPORTANTE VITTORIA!!

...a favore di noi consumatori e della giustizia, ottenuta da Avvocati al Tuo Fianco.

Numero Verde
800 91 31 81

Un'altra importante sentenza favorevole a consumatori e cittadini, ottenuta da Avvocati al Tuo Fianco.

Fino a qualche tempo fa se il commercialista o il professionista da voi autorizzato alla funzione di intermediario fiscale commetteva, a vostra insaputa, gravi scorrettezze configurabili come illeciti tributari, equitalia chiaramente veniva a cercare voi in prima battuta e spettava poi a voi agire giudizialmente per far valere la vostra estraneità ai fatti e dimostrare le responsabilità altrui.
Il che significava mettere in moto in primo luogo la lenta e farraginosa macchina del procedimento penale, mediamente 2 o 3 anni di attesa, per ottenere la condanna del professionista colpevole e solo successivamente ricorrere alla commissione tributaria per vedere sanato il proprio debito e commutato il ruolo in capo al professionista colpevole.

Ricordiamo che la responsabilità del dottore commercialista presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ., tenuto conto della natura e della portata dell'incarico conferito.

Qualora si tratti di attività di consulenza richiesta ad un dottore commercialista, **il dovere di diligenza impone, tra gli altri, l'obbligo, non solo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente** e che rientrino nell'ambito della competenza del professionista, in riferimento ad analoghi obblighi informativi imposti all'avvocato, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino da detto ambito. Il professionista incaricato **dovrà perciò informare il cliente dei limiti della propria competenza e fornire gli elementi ed i dati comunque nella sua conoscenza per consentire al cliente di prendere proprie autonome determinazioni**, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente. La definizione dell'ampiezza di questo dovere di informazione e la valutazione della diligenza

richiesta nell'adempimento presuppongono che siano, in concreto, individuati gli esatti termini dell'incarico conferito al dottore commercialista.

L'Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco nell'ambito di questa materia ha quindi introdotto una importante novità e ottenuto una vittoria per noi consumatori. **Gli avvocati della nostra squadra hanno infatti validamente condotto un procedimento presso la Commissione Tributaria provinciale di Milano con esito positivo per la ricorrente (Sentenza n. 4845/16 pronunciata il 09/05/2016).**

Nello specifico, la ricorrente aveva impugnato una serie di estratti di ruolo a suo carico sostenendo la sua estraneità alla situazione debitoria e addebitando la stessa al professionista da lei incaricato, provvedendo dunque a querelarlo.
Il giudice ha accolto il ricorso sgravando la ricorrente di ogni responsabilità e ridistribuendola al professionista.

La sentenza apre un varco non indifferente nella giurisprudenza in quanto ottenuta davanti al giudice in Commissione Tributaria. Ecco che il percorso normalmente richiesto per vedere riconosciuta la propria estraneità a fatti gravi e pesanti è stato abbreviato di anni escludendo le lungaggini del procedimento penale e consentendo ad onesti cittadini di riprendere il corso della loro vita e riguadagnare la serenità ingiustamente turbata.

LA SOFFERENZA BANCARIA

Il debitore che rimane vittima di sofferenza bancaria è potenzialmente destinato alla morte creditizia e bancaria con gravi ed estese conseguenze soprattutto ove si tratti di un imprenditore.

COS'È' LA SOFFERENZA BANCARIA?

Naturalmente la sofferenza bancaria è una condizione che può interessare non solo aziende, ma anche privati cittadini e in entrambe i casi si tratta di una misura estrema a cui la banca ricorre quando reputi che il soggetto indebitato non si trovi in semplice crisi di liquidità, ma in uno stato definitivo di totale impossibilità presente e futura di restituire il debito. Una volta verificata la sofferenza bancaria, la banca procede con la segnalazione alla Centrale Rischi ovvero il sistema che permette di archiviare e gestire informazioni sull'indebitamento di persone fisiche e aziende verso le banche e le società finanziarie che hanno concesso loro un prestito, un finanziamento o un mutuo.

La segnalazione comporta la chiusura automatica di tutti i fidi e gli affidi, incluse le fideiussioni.

Nel caso foste stati segnalati, viste le conseguenze che ciò può comportare, per prima cosa vi consigliamo di rivolgervi ad un'Associazione consumatori come Avvocati al Tuo Fianco ove verificare la fondatezza del provvedimento e le strade percorribili per poterlo affrontare e gestire.

I GRADI DELL'INDEBITAMENTO: L'INCAGLIO

La sofferenza bancaria con conseguente segnalazione da parte della banca alla Centrale Rischi è sempre necessariamente preceduta da una condizione, meno grave, che è l'incaglio.
L'incaglio si ha quando l'istituto di credito – a fronte di una difficoltà economica temporanea – chiede al cliente debitore di rientrare immediatamente di tutta o una parte del debito entro un periodo di tempo stabilito contestualmente con la richiesta, che in genere è di 10–14 mesi.
Anche l'incaglio viene segnalato alla Centrale Rischi, ma comporta il solo credit crunch, ovvero il debitore non può ottenere dalle banche ulteriore credito, mentre rimane aperto quello già in essere.

I GRADI DELL'INDEBITAMENTO: LA SOFFERENZA BANCARIA

Se il debitore non rientra nel periodo previsto e l'istituto bancario ravvede nella posizione debitoria del cliente uno stato di definitezza e irrisolvibilità ecco allora che si configura la sofferenza bancaria.
La sofferenza bancaria è forte motivo di timore, soprattutto per gli imprenditori, poichè una segnalazione raggiunge immediatamente tutti gli istituti di credito e questo significa che qualunque banca abbia un rapporto creditizio/debitorio con il soggetto finisce per venirne a conoscenza; inoltre, la segnalazione della sofferenza bancaria determina la revoca pressochè automatica di tutte le linee di credito a disposizione dell'azienda o del soggetto. Circostanza che rappresenta la morte del soggetto a livello creditizio e che può essere revocata solo con il definitivo e integrale pagamento dell'importo vantato dalla banca creditrice.

OBBLIGHI DELLA BANCA

Naturalmente la banca non può procedere alla segnalazione e quindi sparire alla chetichella, deve al contrario intraprendere una precisa procedura legale.
Per prima cosa deve inviare una comunicazione formale al cliente e agli eventuali coobbligati per es. i garanti con la quale richiede la restituzione di tutti i crediti cioè fidi, finanziamenti, mutui, presititi etc. entro 15 giorni.

Al termine di questo periodo, nel caso in cui la restituzione non sia avvenuta, la banca può avviare il recupero del credito tramite vie giudiziali con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Ciò significa che il titolare del debito e tutti i garanti, coobbligati, fidejussori si ritroveranno con un'ipoteca giudiziale nei confronti della posizione a sofferenza, venendo sottoposti a pignoramento immobiliare e mobiliare.

DIFENDERSI DALLA SOFFERENZA BANCARIA
Viste le conseguenze pesanti della sofferenza bancaria torniamo a consigliarvi di farvi supportare e guidare da un'associazione consumatori come Avvocati al Tuo Fianco dove legali e professionisti esperti nella materia vi possano dotare degli opportuni strumenti di difesa.

GLI STRUMENTI DI DIFESA DALLA SOFFERENZA BANCARIA: IL SALDO E STRALCIO
Un modo utile per contrastare la posizione d sofferenza è una proposta di saldo e stralcio, previa accettazione da parte dell'istituto di credito: in pratica, un'offerta transattiva, tramite un accordo che definisce, in via bonaria, la vertenza tra creditore e debitore, sostituendo al precedente debito uno in misura ridotta ma il cui pagamento si dà per certo.

Di solito, tale rimedio dà buoni risultati dal momento che la banca o la società finanziaria preferisce avere subito il rientro di una parte del debito, anziché intraprendere una più lunga e incerta procedura giudiziale di recupero. Una volta sanata la posizione creditizia si può richiedere la cancellazione del nominativo dalla Centrale Rischi.
Anche per la cancellazione dalla Centrale Rischi, premuratevi di chiedere precise modalità e istruzioni ad un'associazione consumatori come Avvocati al Tuo Fianco e di non dare nulla per scontato.

QUANDO LA SEGNALAZIONE E' INFONDATA
Diverso è il caso in cui il cliente ritenga di aver subito un' ingiustizia, o più spesso, un abuso da parte dell' istituto di credito. In tal caso, il malcapitato, non dovrà fare altro che agire dinanzi al tribunale, in sede cautelare, quindi con ricorso d'urgenza, e richiedere la cancellazione del dato negativo.

Contattate Avvocati al Tuo Fianco per sapere come procedere.
www.avvocatialtuofianco.it
n. verde 800 91 31 81
Tel. 0332 15 63 491
info@avvocatialtuofianco.it

E' AMMESSO L'UTILIZZO DELL'INVESTIGATORE PER GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO

Questa volta vi proponiamo un'attività di intrattenimento oltre che di ragionamento. Qualcosa su cui discutere nel fine settimana in famiglia o con gli amici.

L'oggetto è una sentenza della CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 settembre 2016, n. 18507. L'oggetto verte su di un licenziamento per giusta causa in quanto di mezzo ci sarebbe stata la simulazione fraudolenta dello stato di malattia.
Il titolare dell'azienda avrebbe incaricato un'agenzia investigativa di procedere con le opportune verifiche del caso con il risultato che segue.

In pratica il Tribunale di Gela ha ammesso le prove riportate da un'agenzia investigativa per giustificare un licenziamento da parte di un'azienda locale e ha rigettato il ricorso al licenziamento per giusta causa opposto dal dipendente.

L'agenzia investigativa era stata incaricata di verificare che il dipendente, datosi per malato, lo fosse effettivamente.

Insomma..cosa è successo?

Il dipendente avrebbe simulato lo stato di malattia da cui i motivi della decisione della corte.

La Corte di appello riteneva legittimo il ricorso, da parte del datore di lavoro, sulla base delle risultanze dell'agenzia investigativa, per verificare l'attendibilità della certificazione medica e ha unitamente ritenuti utilizzabili il video e le fotografie, che ritraevano il lavoratore durante il periodo di malattia.
Periodo durante il quale, in base alle risultanze dell'agenzia investigativa: eseguiva per ore lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione.

La Corte, esaminate le fotografie ed il filmato, osservava poi come il dipendente vi apparisse svolgere attività piuttosto gravose e richiedenti un impegno fisico non inferiore a quello tipico delle mansioni di autista/aiuto meccanico esercitate per la società datrice di lavoro, così da risultare incompatibili, alla stregua del notorio, con la reale sussistenza dell'affezione ("gonalgia e lombalgia acuta").
La decisione ha stabilito che il motivo del ricorso è infondato.
Il comportamento tenuto dal dipendente è stato definito "grave" dalla corte in quanto simulazione palese dello stato di malattia.

Il ricorrente ha denunciato anche la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 5 L. n. 300/1970, 96 R.D. n. 633/1941, 22 l. n. 675/1996, 4 comma 1, lett. d) d.lgs. n. 196/2003, nonché violazione degli artt. 112 e 360 n. 5 c.p.c.: dolendosi in primo luogo, che la Corte di appello abbia ritenuto

legittima l'attività investigativa disposta dal datore di lavoro, attività che sarebbe consentita soltanto al fine di tutelare i beni aziendali e che, nella specie, avrebbe comportato anche la lesione del diritto alla riservatezza e all'immagine della persona; in secondo luogo, che la Corte abbia omesso di prendere in esame un fatto controverso fra le parti e decisivo, quale la legittimità delle videoriprese nella privata abitazione e la compatibilità delle stesse con le norme che tutelano la riservatezza.

Anche in questo caso il motivo è stato ritenuto infondato.

La Corte di appello si è, infatti, attenuta al principio di diritto, secondo il quale "le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l'assenza.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2712 c.c., lamentando che la Corte territoriale abbia utilizzato ai fini della decisione le riprese fotografiche e video effettuate dall'agenzia di investigazioni, nonostante il formale disconoscimento di esse effettuato dal lavoratore sin dalla prima udienza.

Di nuovo: il motivo è infondato.

Anche su questo punto la Corte del merito si è attenuta al principio, secondo il quale "il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito e deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione. Ne consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione": Cass. 22 aprile 2010 n. 9526. Conforme, fra le molte, Cass. 28 gennaio 2011 n. 2117.

Su tale premessa, risulta corretta la decisione della Corte di appello di ritenere utilizzabili le riprese.
E', infatti, chiaro che il disconoscimento della data e dell'ora del video, operato in prima udienza, non è idoneo a coinvolgere la relazione di identità tra la realtà riprodotta e quella fattuale, determinando l'accertamento della circostanza che, così come oggetto di riproduzione tecnica, il ricorrente si è effettivamente trovato sul lastrico solare della propria abitazione a svolgere le attività in tal modo documentate e per il tempo risultante dal filmato.
Né dall'esame della sentenza emerge in alcun modo che la Corte di appello abbia fondato la pro-

pria decisione sulla sola ripresa video, avendo considerato anche le risultanze della testimonianza dell'investigatore privato che ebbe a effettuare le indagini per conto del datore di lavoro.
Quindi le testimonianze dell'investigatore sono comunque ammesse.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 e 116 c.p.c., lamentando il fatto che la Corte di appello, con una pronuncia del tutto priva di motivazione, abbia ritenuto ammissibile e attendibile la deposizione resa dall'investigatore A.C..
Indovinate...il motivo è infondato!

La Corte ha preso motivata posizione, sottolineando la estraneità del teste - cioè l'investigatore - ai fatti di causa.

Con ulteriore motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. nonché degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. per omessa e contraddittoria motivazione, lamentando che la sentenza abbia omesso di valutare le certificazioni del medico convenzionato con l'INPS secondo il loro valore di prova legale e comunque che, nel prenderle in esame, unitamente alla restante e copiosa documentazione medica, sia giunta a conclusioni irragionevole e illogiche, non sostenute da adeguata motivazione e diametralmente opposte a quelle risultanti dal quadro probatorio.

Ok: il motivo è inammissibile.

E' consolidato l'orientamento di legittimità, per il quale "il certificato redatto da un medico convenzionato con l'INPS per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza" (Cass. 22 maggio 1999 n. 5000). Conforme, fra le molte, Cass. 2 agosto 2001 n. 10569.

E' stato peraltro precisato che "tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha" in occasione del controllo "espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa" (Cass. 11 maggio 2000 n. 6045).

Se, poi, il lavoratore si duole che la Corte di appello non si sia avveduta che la prova della sussistenza dello stato di malattia e dell'impossibilità temporanea della prestazione non discendeva da un giudizio valutativo ma dalla constatazione oggettiva di esami strumentali da parte del medico INPS (come parrebbe dalla lettura del ricorso), riconducendoli all'area della fede privilegiata, siccome rientranti nell'insieme dei fatti avvenuti in sua presenza o delle attività dal medesimo compiute, allora è da osservare come il motivo in esame sia inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo prodotto il documento in questione, né comunque riportato il contenuto di esso che si afferma rilevante ai fini della decisione, né, per la verità, essendone neppure compiuta una chiara identificazione.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2106 c.c. e dell'art. 7 l. n. 300/1970 nonché omessa motivazione: deduce, al riguardo, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere legittima la sanzione espulsiva, posto che, alla stregua del materiale di prova acquisito al giu-

dizio, essa appariva sproporzionata rispetto ai fatti contestati, e che comunque il giudice di merito non aveva neppure motivato in ordine alle ragioni che lo avevano indotto a pervenire ad opposta conclusione.

...il motivo è infondato.

Si rileva, infatti, ed in primo luogo, che la Corte di appello ha ampiamente motivato sulla sussistenza di una giusta causa di licenziamento e sulla proporzionalità della sanzione irrogata, così da sottrarsi, con tutta evidenza, alla censura di omessa motivazione (art. 132 n. 4 c.p.c.).
La Corte, inoltre, nella sua ricostruzione e valutazione dell'episodio, ha fatto puntuale applicazione dei principi elaborati e più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, procedendo ad una compiuta analisi dell'episodio stesso, tanto nella sua dimensione oggettiva come soggettiva e conclusivamente pervenendo a ritenere la condotta del lavoratore tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, siccome denotante mala fede e slealtà nei confronti del datore di lavoro.
E' poi costante l'orientamento, fatto proprio dalla sentenza impugnata, secondo il quale "lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione del doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia" (Cass. 29 novembre 2012 n. 21253; Cass. 1 luglio 2005 n. 14046).

Il ricorso è stato conseguentemente respinto.

Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

In sintesi siate sempre allerta sui vostri diritti e sui vostri doveri.
Nel dubbio...contattateci: 0332 15 63 491 - n. verde 800 91 31 81.

In vigore un nuovo tetto ai prelievi e ai versamenti sul conto corrente pena la presunzione di compensi "in nero"

Viene riscritta la norma che stabilisce il tetto alle somme prelevabili/versabili sul conto corrente. Rimane valida la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti che vieta l'uso di contanti nei pagamenti a partire dai 3.000 euro escludendo i conti correnti da tale limitazione.

Con la novità introdotta però importanti vincoli vengono posti sulle operazioni che i correntisti e in particolare gli imprenditori possono compiere.

Infatti oltre i 1000 euro al giorno o oltre i 5000 euro al mese di prelevamento/versamento scatta automaticamente la presunzione di compensi "in nero".
Dunque da domani chi preleva dal conto corrente una somma superiore a mille euro in un giorno o a cinquemila euro in un mese potrebbe essere oggetto di indagini da parte dell'Agenzia delle entrate.
Oltre questi nuovi limiti imposti scatterà automaticamente una presunzione di evasione qualora il contribuente non riesca a dimostrare il contrario. È questo l'emendamento più allarmante appena approvato al decreto fiscale e che sta spaventando contribuenti e risparmiatori.

Perciò d'ora in poi tutte le volte in cui le cause del prelievo o del versamento in banca non possono essere dimostrate, l'Agenzia delle Entrate può presumere che, dietro l'operazione, si nasconda un'attività non dichiarata. Scatta quindi il recupero a tassazione di quel reddito. Insomma una vera e propria sanzione per chi non sa dire da dove provengono o dove finiscono i suoi soldi sul conto corrente. Un principio che la legge stabilisce, in modo netto e chiaro per gli imprenditori, ma che spesso è stato applicato anche ai lavoratori dipendenti.

La possibilità di subire un accertamento fiscale per prelievi o versamenti consistenti di denaro sul conto esiste infatti anche per il lavoratore con reddito fisso, come il normale lavoratore dipendente.
La giurisprudenza, ammette – sebbene non in via sistematica, ma solo laddove le evidenze di una possibile evasione fiscale siano conclamate – gli accertamenti bancari anche sui risparmiatori.

Si tratta, ovviamente, solo di una «presunzione» contraria al contribuente, che opera per di più in automatico, ma che consente sempre la prova contraria. Una prova, tuttavia, non del tutto ovvia da produrre atteso che, spesso, dopo molto tempo, si perde traccia e memoria delle

ragioni dei propri spostamenti monetari. Ecco allora che, oltre a una corretta causale, è consigliabile conservare un archivio con le pezze giustificative dell'impiego di consistenti somme di denaro.

E' importante sottolineare però che la nuova norma vuole imporre un limite numerico preciso soprattutto per le presunzioni sui prelievi degli imprenditori e imprese: la possibilità che il prelievo divenga ricavo sussisterà al superamento di limiti giornalieri e mensili fissati, rispettivamente, a mille e 5 mila euro.

La presunzione contraria al contribuente, per i prelievi non giustificati, scatterà solo se viene superato il limite giornaliero di mille euro e, comunque, quello di 5 mila euro mensili. Entro invece tale limite siamo dinanzi a una sorta di «franchigia» entro la quale il problema non dovrebbe sussistere. Al contrario, superate le predette soglie la norma potrebbe essere azionata ma, si ritiene, soltanto per l'eccedenza rispetto alle stesse.

La presunzione legale continuerà, quindi, ad operare soltanto per le somme che superano tali importi, in relazione alle quali si ritiene resti possibile fornire la prova contraria dimostrando «la loro coerenza con il tenore di vita rapportato al volume d'affari dichiarato».

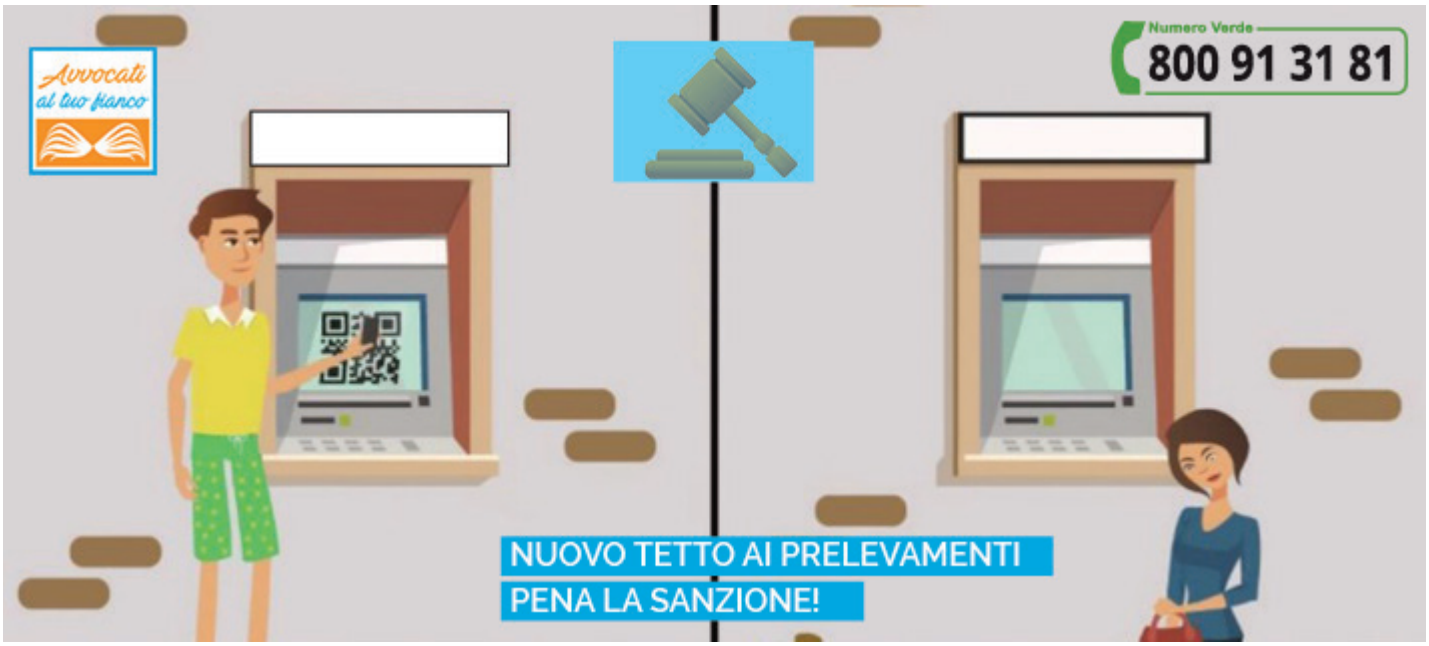

OBBLIGO DI CONCILIAZIONE

Dal gennaio 2017 prima di far causa al fornitore per eventuali bollette pazze, contratti non richiesti o ritardi o semplici mancati pagamenti bisognerà cercare di risolvere la controversia rivolgendosi al servizio dell'Autorità dell'Energia e agli altri organismi di risoluzione alternativa frutto di protocolli d'intesa tra associazioni dei consumatori e operatori.

Bollette stratosferiche, doppie fatturazioni, maxi conguagli, contratti e servizi non richiesti, ritardi nella fornitura e chi più ne ha più ne metta: cambiano le regole per risolvere i contenziosi tra le società e i tanti consumatori di luce e gas che si troveranno in situazioni del genere.

L'Associazione Nazionale Consumatori Avvocati al tuo Fianco insieme alla sua sede territoriale dell'Emilia Romagna si sono unite e difendono le famiglie dalle impennate dei prezzi e da eventuali comportamenti collusivi fra gli operatori.

La nuova disciplina prevede infatti che il tentativo di conciliazione per risolvere le controversie diventi condizione necessaria per un'eventuale successiva azione giudiziale.

In sostanza, mentre prima si poteva anche andare direttamente dal giudice, ora si è obbligati a passare per la "conciliazione", strumento che ha l'obiettivo di velocizzare le controversie e aiutare le parti a trovare un accordo extra-giudiziario. E che quindi dal prossimo anno aumenterà esponenzialmente di importanza, visto che, se si ha intenzione di andare in causa, non sarà più semplicemente facoltativo ma obbligatorio.

Il tentativo di conciliazione ci consente di farvi risparmiare sulle spese legali non dovute a nessuno.

Come funziona? In caso di controversia il consumatore può scegliere tra due servizi di conciliazione: quello dell'Autorità dell'Energia, gestito dall'Acquirente Unico ("Servizio Conciliazione clienti energia"), o quello del Corecom per i clienti di telefonia e TV a pagamento.

In circa 120 giorni risolviamo la controversia con un accordo o un risarcimento.
Infatti per tutti i reclami saranno le società a pagare i costi della conciliazione.

Per informazioni
Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco Nazionale: numero verde 800 91 31 81 / n. telefonico 0332 15 63 491.Oppure puoi contattarci via email all'indirizzo info@avvocatialtuofianco.it.
Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco Emilia Romagna sede a IMOLA (BO)
--contatti 0542 1903254 - 800 913181- 3386567086
oppure emiliaromagna@avvocatialtuofianco.eu

QUANDO IL LADRO RUBA IN CASA PROPRIA

Come associazione e come persone comprendiamo le titubanze dei consumatori che, anche dopo avere scoperto che il loro **contratto di mutuo, prestito, finanziamento, conto corrente è affetto da usura,** non se la sentono di intraprendere sui due piedi nè un'attività di mediazione nè, tantomeno, un'azione legale.

L'azione legale d'altra parte, i professionisti che collaborano con Avvocati al Tuo Fianco, la considerano l'ultimo approccio possibile dopo avere tentato tutte le strade che prevedono **innanzitutto il dialogo.**

Come associazione consumatori abbiamo il dovere di essere sempre disponibili al dialogo. Con gli associati, con la gente e con gli altri interlocutori di ogni singolo caso.

Solo con il dialogo possiamo spiegare a chi ci chiede **"il mio mutuo è usurato, cosa mi conviene fare?",** quali sono esattamente le possibili iniziative da prendere e l'esito di ciascuna di esse.

Perchè noi non possiamo dare garanzie di successo, **altrimenti non saremmo seri.** La certezza esiste solo nei casi in cui non riscontriamo i presupposti per alcun tipo di azione per cui sconsigliamo la persona con fermezza e chiudiamo così l'ipotesi di un intervento .

Nei casi in cui invece un intervento è possibile e ci sono le basi su cui costruirlo, **lo spieghiamo, ne descriviamo i motivi, le finalità e come intendiamo attuarlo.** Ma la certezza del successo non possiamo concretamente darla, e chi si spinge a promettere risultati mirabolanti non è persona onesta.

Pensate a questo: **quando qualcuno ruba a casa vostra, siete voi che avete subito il danno a doverne portare le prove**. Siete voi vittime del furto a dover dimostrare di averlo effettivamente subito. Se poi avete già il nome di un potenziale colpevole, dovete fornire anche tutte le evidenze che possano avvallare la vostra dichiarazione.

Bene ora pensate a quanto può essere ancora più complicato accusare di furto a vostro danno qualcuno che, alla fine, ha rubato ...in casa propria!
Perchè questo fanno talvolta gli istituti bancari o le finanziarie. Rubano soldi a voi, ma operando comodamente nei propri uffici.

Condividiamo questa riflessione pubblicamente per spirito di trasparenza e perchè, avendo ottenuto i primi risultati positivi, magari non strabilianti, ma efficaci (non ci hanno ricoperto di soldi, ma abbiamo ridato un pò di fiato alle risorse economiche di qualche famiglia...) comprendiamo quanto sia importante non smettere di creare disturbo a chi ha sempre agito indisturbato mancandoci di rispetto, non smettere di intromettersi negli affari di chi gestisce la cosa altrui come

fosse propria, non smettere di far notare che ciò che si fa nelle stanze occulte ormai è noto, insomma non smettere di far sapere che noi sappiamo e siamo sul pezzo.

Per questo vi chiediamo, vi invitiamo, vi suggeriamo, di rivolgervi a noi di Avvocati al Tuo Fianco o ad un'altra Associazione Consumatori come la nostra per sottoporre all'analisi di professionisti esperti i vostri prodotti finanziari e verificare insieme ai legali specializzati in materia quali sono le strade percorribili per contribuire a creare disturbo a chi si crede intoccabile e ottenere anche un beneficio personale a frutto delle vostre finanze e alle risorse della vostra famiglia.
Contattateci. Una chiacchierata, un consulto preventivo per sapere chi siamo, se vi piacciamo e se siamo allineati alle vostre attese non costa nulla: n. verde 800 91 31 81.